SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERAZIONE 18 aprile 2007.

Approvazione del rendiconto finanziario, per l'esercizio 2006.

07A06096

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 luglio 2007, n. **87.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 2007, N. 61

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2:

al primo periodo, le parole: « trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione » *sono sostituite dalle*

seguenti: « , prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-*ter* » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio »;

al secondo periodo, la parola: « previa » *è sostituita dalle seguenti:* « anche tramite » *e le parole:* « del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

il terzo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti »;

al comma 2, le parole: « è elevato a non più di » *sono sostituite dalle seguenti:* « non può superare le ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del territorio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel territorio » *e le parole da:* « contermine » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « contermine a quello della discarica "Masseria Riconta" – e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso »;

nella rubrica dell'articolo le parole: « in alcuni comuni della provincia di Napoli » *sono soppresse.*

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « , limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della »;

al comma 3, le parole: « Qualora i consorzi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi »; *la parola:* « significativo » *è soppressa; le parole:* « , il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento » *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « poste in essere » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal presente decreto e che sono attuati ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « sono nominati sub-commissari » *sono inserite le seguenti:* « a titolo gratuito »; *le parole:* « ed attuano » *sono sostituite dalle seguenti:* « : essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata ».

All'articolo 7, comma 1:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4 »;

al secondo periodo, le parole da: « si applicano » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *(Clausola di invarianza della spesa).* – 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2 ».

All'articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania »;

al secondo periodo, le parole: « che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate » *sono soppresse;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1566):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) l'11 maggio 2007.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 e 29 maggio 2007.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 29, 30 maggio 2007; il 6, 7, 12, 13 giugno 2007.

Esaminato in aula il 19 giugno 2007 ed approvato il 20 giugno 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2826):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 22 giugno 2007 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, IV, V, VI, X, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 26 e 27 giugno 2007.

Esaminato in aula il 27, 28 giugno 2007; il 2, 3 luglio 2007 ed approvato il 4 luglio 2007.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16.

07G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2007.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fontenova», in Fornovo Taro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 5 settembre 2006, integrata con nota del 2 febbraio 2007, con la quale la Società Sorgenti Blu S.r.l., con sede in Milano, via Medici n. 8, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Fontenova» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Citerna sita nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma);

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fontenova» in comune di Fornovo Taro (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A05926

DECRETO 18 giugno 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Rocce Azzurre», in Paesana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 26 gennaio 2007, integrata con nota del 30 marzo 2007, con la quale il sindaco del comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Rocce Azzurre», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonti Alta Valle Po 3», sito nel comune di Paesana (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Rocce Azzurre», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonti Alta Valle Po 3», sito nel comune di Paesana (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali. per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A05927

DECRETO 18 giugno 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Puraperte», in Gualdo Tadino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 novembre 2006, con la quale la società Rocchetta S.p.A., con sede in Roma, V. Saverio Mercadante n. 32, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Puraperte», che sgorga dal pozzo Idrea nell'ambito del permesso di ricerca Monte Penna in comune di Gualdo Tadino (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Puraperte», che sgorga dal pozzo Idrea nell'ambito del permesso di ricerca Monte Penna in comune di Gualdo Tadino (Perugia).

2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente «Può avere effetti diuretici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A05928

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), (codice fiscale n. 05019310720), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco Benevento, nato a Grosseto il 21 luglio 1954, con studio in Perugia, corso Cavour n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06089

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Planet società cooperativa», in Spilamberto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigi1anza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 151 del 22-27 dicembre 2006 del tribunale di Modena con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «New Planet società cooperativa», con sede in Spilamberto (Modena), (codice fiscale n. 02703300364), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975, con studio in Novara, via San Pietro n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05831

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Trainet società cooperativa a responsabilità limitata», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 luglio 2004 e della successiva relazione di mancata revisione in data 11 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Trainet società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli (codice fiscale n. 01996180020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via Circonvallazione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05832

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sa-Me Piccola società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 86/2006 del Tribunale di Lucca con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «SA-ME Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 01822620975) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05833

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Auxilium società cooperativa sociale», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 6 giugno 2005 e dei successivi accertamenti in data 29 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Auxilium società cooperativa sociale», con sede in Biella (codice fiscale 02109710026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via Circonvallazione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05834

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa SACI a r.l. in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 5/2007 del 19 aprile 2007 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa SACI a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 03766520963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Paolo Calato, nato a Napoli il 3 luglio 1946, con studio in Lecco, corso Matteotti n. 8/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05835

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 29 maggio 2005, numero 4508 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento, il giorno 28 maggio 2007, dell'Ufficio provinciale di Treviso;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Ufficio provinciale di Treviso è da attribuirsi all'allagamento della sala visura;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 6 giugno 2007, prot. n. 28760/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso il giorno 28 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* CUBADDA

07A06173

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di L'Aquila.

Il DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di L'Aquila per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata del 7 giugno 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila, con nota prot. 658 del 6 giugno 2007, successivamente confermata con nota prot. 674 dell'8 giugno 2007, ha comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 7 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, con nota prot. 5539 del 6 giugno 2007, ha preso atto della comunicazione di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A05883

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 8 giugno 2007, dalle ore 11 alle ore 13 a causa di assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Mantova ha comunicato, con nota n. 1461 del 7 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 8 giugno 2007, dalle ore 11 alle ore 13 a causa di assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 16 giugno 2007 prot. n. 1324/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05868

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico contenenti efedrina, fenilefrina, tuaminoeptano, p-ossifenilpropilamina iodidrato, ossimetazolina, xilometazolina, nafazolina, tetrizolina, tramazolina, clonazolina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico contenenti efedrina fenilefrina, tuaminoeptano, p-ossifenil-propilamina iodidrato, ossimetazolina, xilometazolina, nafazolina, tetrizolina, tramazolina, clonazolina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle Aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico contenenti efedrina, fenilefrina, tuaminoeptano, p-ossifenil-propilamina iodidrato, ossimetazolina, xilometazolina, nafazolina, tetrizolina, tramazolina, clonazolina autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, Riassunto delle caratteristiche del prodotto e Foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II, che costituiscono parte della presente determinazione.

2. Le integrazioni delle informazioni del prodotto di cui al comma 1 non riguardano le specialità medicinali che riportano al paragrafo 4.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto la dicitura «controindicato in età pediatrica».

3. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico contenenti efedrina, fenilefrina, tuaminoeptano, p-ossifenil-propilamina iodidrato, ossimetazolina, xilometazolina, nafazolina, tetrizolina, tramazolina, clonazolina, dovranno essere apportate alla data di entrata in vigore della presente determinazione per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il Foglio illustrativo entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate, al comma 1. Pertanto, alla scadenza del termine indicato dal comma 3, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

5. Entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione è fatto obbligo alle Aziende titolari di A.I.C. delle specialità medicinali cui ai commi 1-2 di riportare, in modo evidente e indelebile (anche con etichetta adesiva) sul confezionamento esterno dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio, la frase indicata nell'allegato 3 della presente determinazione.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 non potranno più essere dispensate al pubblico le confezioni che non rechino le modifiche, indicate in allegato III, al confezionamento esterno.

La presente determinazione entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

Modifiche da apportare al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

4.3 CONTROINDICAZIONI.

Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

ALLEGATO II

Modifiche da apportare al Foglio illustrativo.

Il farmaco non può essere assunto dai bambini di età inferiore ai 12 anni.

ALLEGATO III

Testo da riportare sul confezionamento esterno.

Nuova controindicazione: non somministrare il prodotto nei bambini al di sotto dei 12 anni.

07A06172

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007), **coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* a pag. 4), **recante «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Apertura discariche e messa in sicurezza

1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.*

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di Salerno.

3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. - 5. (*Abrogati*).

Art. 2.

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti

1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, *prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.* Il Commissario delegato può altresì utilizzare, *anche tramite* requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, *del presente decreto*, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. *Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario*».

1-bis. *Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti».*

2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, *non può superare le* trenta unità.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», così come modificato dagli articoli 2 e 9 della presente legge.

«Art. 3. *(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili).*

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

1-*bis*. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato».

1-*ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità.*

2. *Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.»*

— Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, recita:

«Art. 1. *(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania).* 1.-7 *(Omissis).*

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.».

Art. 3.

Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica *nel territorio* dell'area «Flegrea» — ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio *contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» — e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.*

1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso.*

Art. 4.

Consorzi di bacino

1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Sono fatti salvi *i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della* data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

3. *Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi* non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. *In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.

Riferimenti normativi:

— La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993.

— Si riporta il testo dei commi 1108 e 1109 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".».

Art. 5.

Attuazione di misure emergenziali

1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative *previsti dal presente decreto e che sono attuati* dal Commissario delegato.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 1931.

Art. 6.

Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province

1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari *a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali* d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, *con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.*

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. *(Individuazione e poteri del Commissario delegato).*

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

1-*bis*. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. (*Abrogato*).

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

Art. 7.

Tariffe

1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti *si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale):

«Art. 238. (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagio-

nale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.»

— Il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 141. (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 8.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2.

Art. 9.

Piano per il ciclo integrato dei rifiuti

1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: «*1*-ter. *Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.* Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti. *Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.) modificato dalla presente legge vedasi i riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A06267

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 12 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Natacha Sanchez, console generale della Repubblica Dominicana in Milano».

07A05942

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 13 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Donato, console generale onorario del Regno di Svezia in Torino».

07A05943

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 12 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Eligio Paties Montagner, console onorario della Federazione Russa in Venezia».

07A05944

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 12 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Capanna, console onorario del Regno di Svezia in Livorno».

07A05945

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2007, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata da Roma a Genova.

07A05921

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita San Sebastiano», in Stella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita San Sebastiano», con sede in Stella, frazione San Giovanni (Savona).

07A05922

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'ente «Collegiata S. Elena», in Verona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2007, viene estinto l'ente «Collegiata S. Elena», con sede in Verona.

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto al Capitolo Canonicale della Cattedrale, con sede in Verona.

07A05923

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia Maria SS. della Provvidenza, in S. Giuseppe Jato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2007, viene estinta la Parrocchia Maria SS. della Provvidenza, con sede in S. Giuseppe Jato (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia del «SS. Redentore e di S. Nicolò di Bari» con sede in S. Giuseppe Jato (Palermo).

07A05924

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Bentivoglio», in Ostiglia.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 25 maggio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Bentivoglio», con sede in Ostiglia (Mantova).

07A05925

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo Italsocotec S.p.a., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 18 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Italsocotec S.p.a., con sede legale in piazza Stia, 8 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 marzo 2007, prot. n. 12217, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo Italsocotec S.p.a., con sede legale in piazza Stia, 8 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 marzo 2007, prot. n. 17830, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo Italsocotec S.p.a., con sede legale in piazza Stia, 8 - Roma, ha attestato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 3 aprile 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 3 aprile 2007;

L'organismo Italsocotec S.p.a., con sede legale in piazza Stia, 8 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A05919

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 18 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 marzo 2007, prot. n. 12209, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 aprile 2007, prot. n. 21541, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14 marzo 2007, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 24 aprile 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 aprile 2007;

L'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

4. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A05920

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Amaro

Con decreto interdirettoriale n. 1360 datato 27 dicembre 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex opere difensive» ubicato nel comune di Amaro (Udine), censito nel catasto del suddetto comune al foglio 10, particelle numeri 24 e 25, foglio 12, particelle 37 - 39 - 40 e 41, foglio 13, particelle 17 - 18 - 24 - 38 - 40 e 41, per una superficie complessiva di mq 30.260, ed iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito.

07A05918

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Gurken von der insel Reichenau», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 135 del 19 giugno 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Reichenau-Gemüse eG, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, tal quali o trasformati, denominato «Gurken von der insel Reichenau».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trame copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A05897

Domanda di registrazione della denominazione «Tomaten von der insel Reichenau», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 135 del 19 giugno 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Reichenau-Gemüse eG, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, tal quali o trasformati, denominato «Tomaten von der insel Reichenau».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A05898

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica reidratante Bieffe Medital»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1273 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ELETTROLITICA REIDRATANTE BIEFFE MEDITAL» anche nelle forme e confezioni: «I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «III soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml; «I soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml; «III soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (SO), Italia, codice fiscale 09887560150.

Confezioni:

«I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918179 (in base 10) 0XHKK3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), c.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido lattico 4,66 g; sodio idrossido 2,07 g; sodio cloruro 4 g; potassio cloruro 2,7 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

«III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918181 (in base 10) 0XHKK5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), c.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato 0,75 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

«I soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918193 (in base 10) 0XHKKK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Bieffe Medital S.A. - 22666 Senegue - Sabinanigo (Huesca) (Spagna), en Ctra de Biescas s/n - Camino a Soripas (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), c.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido lattico 4,66 g; sodio idrossido 2,07 g; sodio cloruro 4 g; potassio cloruro 2,7 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

«III soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918205 (in base 10) 0XHKKX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A. - 23034 Grosotto (SO) (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Bieffe Medital S.A. - 22666 Senegue - Sabinanigo (Huesca) (Spagna), en Ctra de Biescas s/n - Camino a Soripas (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), c.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato 0,75 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti; trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918179;

classe: «C»;

«III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918181;

classe: «C»;

«I soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918193;

classe: «C»;

«III soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918205;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918179 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030918181 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«I soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918193 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«III soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030918205 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06001

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio FKI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1320 del 12 giugno 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSIO FKI anche nelle forme e confezioni: «5% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml; «5% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml; «5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «10% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml; «10% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml; «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «20% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml; «20% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «33% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml; «33% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «50% soluzione per infusione» 20 flaconi 500.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezioni:

«5% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml.

A.I.C. n. 031943727 (in base 10) 0YGV1H (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«5% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 031943739 (in base 10) 0YGV1V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 031943741 (in base 10) 0YGV1X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«10% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml.

A.I.C. n. 031943754 (in base 10) 0YGV2B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente. acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«10% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 031943766 (in base 10) 0YGV2Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente. acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 031943778 (in base 10) 0YGV32 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«20% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 031943780 (in base 10) 0YGV34 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«20% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 031943792 (in base 10) 0YGV3J (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«33% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 031943804 (in base 10) 0YGV3W (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«33% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 031943816 (in base 10) 0YGV48 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«50% soluzione per infusione «20 flaconi 500».

A.I.C. n. 031943828 (in base 10) 0YGV4N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (VR), Italia via Camagre, 41 (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 550 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 031943727 - «5% soluzione per infusione «49 flaconi 100 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943739 - «5% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943741 - «5% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943754 - «10% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943766 - «10% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943778 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943780 - «20% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943792 - «20% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943804 - «33% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943816 - «33% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml»;

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031943828 - «50% soluzione per infusione «20 flaconi 500»;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 031943727 - «5% soluzione per infusione «49 flaconi 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943739 - «5% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943741 - «5% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943754 - «10% soluzione per infusione» 49 flaconi 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943766 - «10% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943778 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943780 - «20% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943792 - «20% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943804 - «33% soluzione per infusione «24 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943816 - «33% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031943828 - «50% soluzione per infusione «20 flaconi 500 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Verax Blu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1321 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euronational S.r.l., (codice fiscale 01641530033) con sede legale e domicilio fiscale in via Antonelli, 17 - 28100 Novara.

Specialità medicinale: VERAX BLU.

Confezione A.I.C. n. 026979017 - «0,15% collutorio» 1 flacone da 120 ml.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.A. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sacodil»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1322 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: SACODIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034894016 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 034894028 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.A. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Saclonat»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1323 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società T B Technology S.r.l., (codice fiscale 02015580182) con sede legale e domicilio fiscale in via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia.

Specialità medicinale: SOCLONAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034965018 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034965020 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

A.I.C. n. 034965032 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.A. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dona»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1326 del 13 giugno 2007

Specialità medicinale: DONA.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, codice fiscale 04472830159.

Variazione A.I.C.: Revisione stampati (Legge n. 326 del 24 novembre 2003) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026023010 - «250 mg capsule rigide» 10 capsule rigide;

varia in:

A.I.C. n. 026023010 - «250 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 026023046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

varia in:

A.I.C. n. 026023046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026023059 - «400 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente da 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 026023059 - «con lidocaina 400 mg concentrato e solvente per soluzione iniettabile «6 fiale concentrato da 2 ml + 6 fiale solvente da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06000

Smaltimento delle scorte in seguito a modifica stampati del medicinale «Rocefin»

Estratto provvedimento FV/2/2007 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: ROCEFIN.

Titolare A.I.C.: Ditta Roche S.p.A.

Confezioni:

A.I.C. n. 025202019 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202033 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202058 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 025202096 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025202108 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 025202110 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione (sospesa).

È fatto obbligo alla ditta Roche S.p.A. titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale Rocefin contenente ceftriaxone bisodico, autorizzato con procedura nazionale, di provvedere allo smaltimento delle scorte dei lotti già prodotti che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione AIFA n. 1019 del 11 maggio 2007 notificata dall'Ufficio Autorizzazioni Immissione in Commercio e relative all'incompatibilità chimico-fisiche di Ceftriaxone con soluzioni o prodotti contenenti calcio, entro e non oltre 180 giorni dall'11 maggio 2007.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

07A06171

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della 1ª edizione del Regolamento «Servizio informazioni aeronautiche»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 24 maggio 2007 è stata adottata la 1ª edizione del Regolamento «Servizio informazioni aeronautiche».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale - Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

07A05937

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
3417 Al	Maiorana Gioielli S.r.l.	Valenza	5
3729 AL	Lenti S.r.l.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di didentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Corona Roberto, via XII Settembre n. 14 - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3759 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchi stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del Segretario generale n. 178 del 7 maggio 2007.

La sottoelencata impresa non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

07A05941

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
72/AP	L'Arte del Gioiello di Poli Sandro e C. S.n.c.	Acquaviva Picena
131/AP	Craia Cristian Laboratorio Orafo	Torre San Patrizio
133/AP	L'Orafo di Zamboni Alberto	Montegiorgio

07A05940

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. Marchio
Kaleidos di Pavia C. & C.	Via Crea c/o Shopville Le Gru Grugliasco (Torino)	564 TO
Baldi Roberto	Corso Montevecchio n. 64 - 10129 Torino	310 TO
BI.VI. S.r.l.	Via Cuneo n. 1 - 10040 La Loggia	339 TO
Greggio Giampaolo	Via Piacenza n. 5 - 10080 San Benigno C.se	534 TO
Yantari di Bacino Roberto	Via Gressoney n. 30 - 10155 Torino	562 TO
PB Forme in Argento	Via Speranza n. 24/A - 10099 San Mauro T.se	573 TO
Molino Giovanni	Piazza I Maggio n. 4/1 - 10028 Trofarello	510 TO
Pinky S.r.l.	Corso Re Umberto n. 13 - 10100 Torino	444 TO
D'Abramo Vincenzo	Via Rinauda n. 14 - 10090 San Raffaele Cimena (Torino)	548 TO
SB Bacchiega	Via Garibaldi n. 21 - 10077 San Maurizio C.se (Torino)	550 TO
Oreficeria Perino Livio	Corso Torino n. 2 - Rivarolo	402 TO
L'Oro Puro di Massocco	Via Nizza n. 346 - Torino	522 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e seono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

07A05939

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che le imprese riportate nell'elenco allegato, con sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, non hanno rinnovato la relativa concessione nell'anno 2006, per cui ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1999, n. 251 dal 31 dicembre 2006.

I punzoni di queste imprese recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti, le imprese interessate hanno presentato la relativa dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge.

n. determinazione dell'anno 2007	n. di marchio	Impresa	n. punzoni		
			Ritirati	Smarriti	non restituiti
44 del 1° marzo	300-VI	Cazzola S.r.l. - Via Montecchio, 24 - Arzignano VI	13	1	0
45 del 1° marzo	590-VI	Veronese F.lli - in liquidazione - Viale Monte Grappa, 68 - Costabissara VI	51	6	0
47 del 1° marzo	2102-VI	Oreficeria Rosanna S.r.l. - in liquidazione- Via Venier, 10 - Vicenza VI	4	2	0
48 del 1° marzo	2290-VI	DI.OR S.r.l. - Via Fiorolle, 44/B - Romano d'Ezzelino VI	0	0	1
49 del 1° marzo	2468-VI	Premet Italia S.r.l. - Via Vecchia Ferriera, 70 - Vicenza VI	0	0	2
50 del 1° marzo	2472-VI	Big Bon S.r.l. - Viale Trento, 176- Vicenza VI	0	7	0
51 del 1° marzo	2503-VI	Feba Preziosi S.a.s. - Via Rosmini, 2 - Camisano Vicentino VI	0	0	4
52 del 1° marzo	2576-VI	Oroworld S.r.l. - Via Lago di Molveno, 4 - Vicenza VI	0	0	0
54 del 5 marzo	805-VI	Bigiotteria Argento Vicenza S.n.c. - Via delle Cattane, 8 - Vicenza VI	0	0	25
55 del 5 marzo	1205-VI	Cestari Giancarlo - Viale Anconetta, 77 - Vicenza VI	0	0	5
56 del 5 marzo	1250-VI	Oreficeria S.G.A. S-n.c. - Via Capovilla, 17 - Trissino VI	2	0	0
57 del 5 marzo	1479-VI	Bettinardi Leonardo - Via Roma, 73 - Bressanvido VI	0	0	2
58 del 5 marzo	1921-VI	Oro 59 di Loniti Gianluigi - Via Pozza, 9 - Sandrigo VI	0	0	2
59 del 5 marzo	2018-VI	Gialloro S.n.c. - Via Zaccaria Bricito, 31/A - Bassano del Grappa VI	0	0	1

n. determinazione dell'anno 2007	n. di marchio	Impresa	n. punzoni		
			Ritirati	Smarriti	non restituiti
60 del 5 marzo	2078-VI	Vierre S.n.c. - Strada di Saviabona, 245 - Vicenza VI	0	0	2
61 del 5 marzo	2143-VI	Dalla Pozza Davide - Via Ozanam, 4 - Vicenza VI	0	0	2
62 del 5 marzo	2168-VI	Magie d'Oro S.a.s. - Via Tormeno, 127 - Vicenza VI	0	0	1
63 del 6 marzo	2221-VI	Filò S.n.c. - Strada di Setteca', 418 - Vicenza VI	0	0	2
64 del 6 marzo	2222-VI	Ida S.n.c. - Via S. Venier, 33 - Vicenza VI	0	1	0
65 del 6 marzo	2235-VI	TGS S.n.c. - Via del Commercio, 10 - Romano d'Ezzelino VI	0	0	0
66 del 6 marzo	2238-VI	T.C.S. Incisioni di Carregary Susy - Via G. Galilei, 1 - Arcugnano VI	0	0	2
67 del 6 marzo	2395-VI	Progetto 2000 di Rossi Enrico - Via S. Murialdo, 42 - Villaverla VI	0	0	2
68 del 6 marzo	2455-VI	2 M di Pajusco Mario - Via Pittoni, 23 - Vicenza VI	1	0	0
69 del 6 marzo	2466-VI	"Via Paolo Lioy" di Lorenzo Brunello - Via Paolo Lioy, 12 - Vicenza VI	0	0	3

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

07A05788

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-156) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.